

Lobbying e traffico di influenze: tracciamo il confine

Milano, 18 marzo 2019

Avv. Piergiorgio Weiss

Gli impegni internazionali

- Con la legge 110/2012 viene ratificata la «convenzione penale sulla corruzione» firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999
- Con la legge 116/2009 viene ratificata la «Convenzione contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida)» adottata dall'ONU il 31 ottobre 2003


Dagli impegni presi in ambito internazionale deriva l'attuale assetto legislativo, da ultimo riformato con la **legge n. 3 del 9 gennaio 2019**

La legge 3/2019

«Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» in vigore dal 31 gennaio 2019, apporta le seguenti innovazioni:

- Abrogazione della fattispecie di millantato credito
- Modifica della fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346*bis* c.p.

Le novità della legge 3/2019



1- Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2- La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3- La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4- Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5- Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

1- Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e *319ter sfruttando* relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2- La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

3- La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4- Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

5- Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il nuovo art. 346^{bis} c.p.

- Sfruttamento di relazioni esistenti o millantate relazioni (346 abrogato) con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti art. 322^{bis}
- [Far] dare/promettere denaro o altra utilità (prescinde da valore patrimoniale)
- Denaro/altra utilità sono prezzo della mediazione illecita verso i soggetti di cui al punto 1 o remunerazione per l'esercizio delle loro funzioni o poteri
- Prescinde dalla finalizzazione dell'accordo, non necessaria la contrarietà dell'atto a doveri dell'ufficio, né omissione/ritardo (in questi casi aggravante comma 4)

Il nuovo art. 346*bis* c.p.

Si tratta quindi di una «attività negoziale» precedente alla fase tipica delle fattispecie corruttive, come dimostrato anche dalla clausola di riserva «fuori dei casi ...»

Centrale il concetto di «relazioni», sia esistenti che asserite.

Lobbying: attività lecita la cui finalità consistente nell'influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione di politiche, nonché il processo decisionale delle istituzioni, in conformità con le esigenze del gruppo rappresentato.

Differenze tra l'attività di lobbying lecito e il traffico di influenze illecite ex art. 346 *bis* c.p.

- Soggetto che stipula un contratto con impresa per «pubblicizzarla» con la p.a.
- Lobbysta esterno ingaggiato da associazione di coltivatori per la modifica della legislazione sulla certificazione DOP.
- l'industria delle armi che, tramite proprio rappresentante, ottiene una promessa dal leader di un partito politico su una riforma legislativa.

Un caso limite

I rappresentanti legali di un'associazione di vittime della strada pagano un intermediario, il quale vanta relazioni con importanti deputati in realtà inesistenti, perché convinca loro a votare un testo di legge a tutela delle vittime.

L'associazione persegue interessi meritevoli ed è «vittima» di un raggio.

Può tuttavia ipotizzarsi, astrattamente, l'applicabilità dell'art. 346*bis* c.p. e la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 dell'associazione.